

# **TI\_GERICHTE 52.2022.183 vom 4. Mai 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2022.183](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.183)

FR: TI\_GERICHTE 52.2022.183 du 4 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 52.2022.183 del 4 maggio 2022

## **Regeste**

Richiesta di condono di tasse di giustizia e spese giudiziarie in ambito penale (art. 27a LTG)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 27a cpv. 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2016 (LTG; RL 178.200). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione impugnata e parte del procedimento di prima istanza (art. 65 cpv. 1 lett. a e b della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm) è ricevibile in ordine e il giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 2.1**

L'insorgente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto l'Esecutivo cantonale non avrebbe debitamente motivato la propria decisione, in specie in merito alla definizione delle circostanze eccezionali che permettono la concessione del condono richiesto ex art. 27a LTG.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C\_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C\_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

### **E. 2.3**

In concreto, e sposto il quadro normativo applicabile, segnatamente il presupposto dell'eccezionalità delle circostanze che giustificano la concessione di un condono (cfr. consid. 2 della sentenza impugnata), e facendo riferimento agli analoghi istituti di diritto fiscale e civile, il Governo cantonale ha indicato con sufficiente precisione che nonostante la grave esposizione debitoria dell'insorgente, costei non avrebbe fornito alcuna prova del forte disagio a cui sarebbe esposta nel caso in cui dovesse pagare le contestate spese, atteso d'altronde che il pagamento può essere dilazionato nel tempo e che non vi sono elementi, né la ricorrente - che è abile al lavoro - ne adduce, che escludano a priori un miglioramento futuro. Ha poi considerato che il condono richiesto non permetterebbe ad ogni modo un risanamento della condizione finanziaria dell'insorgente e che almeno per la sentenza del 23 settembre 2019 l'autorità giudicante (e meglio la Corte di appello e revisione penale) ha già valutato la situazione finanziaria dell'imputata per fissare le proprie spese procedurali. Seppur in modo succinto, l'autorità precedente ha pertanto esposto in maniera sufficientemente chiara gli elementi alla base della propria decisione; prova ne è che nel suo gravame la ricorrente è stata in grado di contestare in maniera precisa e circostanziata la risoluzione governativa, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata, con il che non si intravedono in specie gli estremi per ritenere una lesione dei suoi diritti di parte.

### **E. 3**

Giusta l'art. 422 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), nella decisione finale l'autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese, oneri che, in caso di condanna, sono sostenuti dall'imputato (art. 426 CPP). Secondo l'art. 425 CPP l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle; formulata come una norma potestativa, questa disposizione lascia alle autorità penali, e di riflesso al diritto cantonale d'applicazione, un grande margine d'apprezzamento al fine di concretizzare le condizioni per la sospensione e il condono dal pagamento delle spese procedurali (cfr. STF 6B\_262/2019 del 1° aprile 2019 consid. 3). A livello cantonale le disposizioni del Titolo III della LTG stabiliscono le tariffe, minime e massime, per l'amministrazione della giustizia penale (art. 22-27a LTG). Facendo uso della facoltà di cui all'art. 425 CPP, l'art. 27a cpv. 1 LTG stabilisce che il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese. Le decisioni sulle dilazioni, le sospensioni e il condono di tasse e spese sono delegate al Dipartimento delle istituzioni, e per esso all'UIPA (cfr. allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 172.220).

### **E. 4.1**

La ricorrente lamenta anzitutto che, a suo avviso, nel Canton Ticino mancherebbero le disposizioni legali che indichino l'autorità competente in materia di condoni. Sostiene poi che la legge non imponga di prelevare le tasse giudiziarie e che, in ragione della difficile situazione finanziaria, da lei comprovata, si giustifichi in specie di condonarle il pagamento delle spese procedurali riferite alle due condanne penali da lei subite. Non spetterebbe d'altronde né all'UIPA né al Governo cantonale determinare l'eccessivo indebitamento che il cittadino può sopportare. Segnala che il 4 maggio 2018 l'UIPA l'aveva esonerata dal pagamento delle spese riferite ad un'altra condanna penale e contesta che a soli quattro anni di distanza l'autorità di prime cure possa valutare diversamente la sua situazione personale.

## E. 4.2

In primo luogo è d'uopo rilevare che l'art. 112 del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) citato dall'insorgente non è in specie applicabile, trattandosi di spese derivanti dalla procedura penale e non da quella civile. Poco cambia in sostanza atteso che il regime applicabile in ambito penale risulti di fatto comparabile. Così come il CPC, anche il CPP istituisce la facoltà per l'autorità competente di esonerare dal pagamento delle spese procedurali (art. 425 CPP). A livello cantonale, la LTG fissa poi le forchette all'interno delle quali le autorità possono stabilire le spese procedurali e l'art. 27a LTG, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, fonda la competenza del Consiglio di Stato per la trattazione delle richieste di condono (competenza poi delegata in parte all'UIPA). Ora, né la legge né i materiali legislativi afferenti all'adozione dell'art. 27a LTG (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del codice di procedura civile e del codice di procedura penale federali e proposte di adeguamento e relativo rapporto della Commissione della legislazione del 27 agosto 2014) forniscono indicazioni sulle circostanze eccezionali che possono permettere il condono delle spese di procedura. Dottrina e giurisprudenza riferite all'art. 425 CPP ritengono che il fine ultimo di tale possibilità è riconoscibile nello sforzo di promuovere la risocializzazione del condannato, anche nell'ambito finanziario (cfr. STPF SK.2020.45 del 3 febbraio 2021 consid. 7.5; Yvan Jeanneret/André Kuhn/Camille Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2019, II ed., n. 1 e 2 ad art. 425; Irene Arnold, Die Verfahrenskosten gemäss Schweizerischer Sfraßprozessordnung, Zurigo 2018, pag. 197 e 198; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea 2016, II ed., n. 3 ad art. 425), la quale risulterebbe a rischio nella misura in cui fosse difficile per l'interessato progredire finanziariamente o raggiungere, perlomeno a lungo termine, un equilibrio anche in tale ambito. La norma non si limita alla possibilità di ridurre o condonare gli oneri procedurali unicamente in funzione della situazione finanziaria del debitore; è per contro la situazione generale della persona (personale, familiare, come procedurale) che può essere all'origine di tale valutazione (cfr. Joëlle Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2019, II ed., n. 3 ad art. 425). L'art. 425 CPP presuppone tuttavia che la situazione finanziaria del contribuente sia tale che la condanna (totale o parziale) al pagamento delle spese di procedura appaia come iniqua; ciò è il caso segnatamente in presenza di un debitore nullatenente oppure nel caso in cui le spese procedurali, qualora fossero rimosse, potrebbero porre in pericolo la risocializzazione o l'equilibrio finanziario a lungo termine se andassero a sommarsi ad ulteriori, gravose esposizioni incombenti al condannato (cfr. STPF SK.2020.45 del 3 febbraio 2021 consid. 7.5). L'imputazione delle spese, inoltre, benché queste non costituiscano una sanzione, è personale e non deve dunque ripercuotersi ingiustamente sulle persone vicine al debitore (segnatamente la sua famiglia; cfr. Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 425). Non vi è alcun diritto costituzionale all'ottenimento del condono; anche nel caso di persona permanentemente indigente, la decisione resta a discrezione dell'autorità competente, la quale fruisce di un ampio margine di apprezzamento (cfr. STF 6B\_878/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3; Andreas Donatsch, Kommentar zur Schweizerischen Straßprozessordnung [StPO], Zurigo 2014, II ed., n. 2 ad art. 425). Secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale tuttavia, atteso che l'art. 425 CPP è applicabile non solo nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni definitive ma anche nella determinazione e nell'imposizione delle spese nella sentenza di merito, un condono totale o parziale dal pagamento degli oneri procedurali può

essere concesso solo se il richiedente fa valere un cambiamento significativo della situazione finanziaria intervenuto dopo la condanna penale o se vengono fatte valere nuove circostanze che giustifichino una revisione della decisione in materia di spese (cfr. STPF SK.2020.5 del 21 agosto 2020 consid. 3.4, SK.2018.56 del 21 gennaio 2019 consid. 5 con riferimenti). Certo, l'art. 5 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RS 173.713.162; RSPPF) prevede che la situazione finanziaria delle parti sia un criterio di valutazione degli oneri di procedura, ciò che invece la LTG non impone espressamente, benché le autorità penali abbiano in sostanza la facoltà di applicare direttamente l'art. 425 CPP. Ora, tenuto conto che le parti, ed in particolare l'imputato, possono chiedere l'assistenza giudiziaria, e dunque l'esonero dal pagamento delle spese di procedura (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300), e possono impugnare la decisione finale che fissa gli oneri di procedura anche solo limitatamente alle spese e indennità, facendo dunque stabilire all'autorità degli oneri compatibili con la concreta situazione finanziaria e evitando così che nasca una pretesa creditoria a tale titolo, al fine di impedire che l'istituto del condono venga utilizzato per rimettere costantemente in discussione procedure ormai concluse, ciò che di tutta evidenza non è lo scopo della norma, si giustifica di concedere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle spese procedurali solo laddove la situazione personale del debitore sia peggiorata dal momento in cui la decisione sulle tasse è stata emessa, di conseguenza che il condono richiesto si basi su fatti nuovi di cui l'autorità di merito non ha tenuto conto.

#### **E. 4.3**

Tornando al caso in esame, non v'è dubbio che la situazione finanziaria della ricorrente sia precaria e che già lo fosse al momento delle condanne penali. Essa, a beneficio dell'assistenza sociale già da anni, ha a suo carico (stato di aprile 2022; cfr. estratto del registro delle esecuzioni richiesto dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato) attestati di carenza beni per quasi fr. 80'000.-, oltre a esecuzioni in corso per più di fr. 40'000.-. In questo senso mal si comprende la critica del Governo cantonale per cui l'insorgente non avrebbe fornito alcuna prova del disagio che le arrecherebbe il pagamento delle spese procedurali e che il condono non permetterebbe comunque il risanamento delle finanze dell'interessata; a fronte della grave esposizione debitoria, un ulteriore debito costituisce comunque un aggravamento di una condizione economica che già risulta difficile. Vero è che dalle cifre indicate dalla ricorrente nel formulario di richiesta di condono (cfr. doc. doc.

#### **E. 7**

allegato alla risposta dell'UIPA del 26 gennaio 2021) parrebbe esserci un margine, seppur minimo, per far fronte agli oneri procedurali in esame. Va infatti osservato che oltre all'importo riferito al premio di cassa malati per il quale l'insorgente - a beneficio dell'assistenza sociale - ha diritto al sussidio (art. 13 lett. a della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000; Laps; RL 870.100), gli altri costi indicati, relativi a fatture annuali o trimestrali (cfr. fattura annuale delle spese condominiali, fattura trimestrale per il premio forfettario AVS per le persone senza attività lucrativa), devono essere ricalcolati pro rata temporis. La ricorrente è poi nubile, senza persone a carico e la prestazione assistenziale risulta ad oggi leggermente maggiore rispetto al 2020 (cfr. decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 26 maggio 2020 attestante una prestazione mensile di fr. 2'097.- [doc. 7 allegato alla risposta del 26 gennaio 2021 dell'UIPA] e decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 3 gennaio

2022 attestante prestazioni mensili per fr. 2'256.- [doc. B allegato all'istanza di gratuito patrocinio]). Ciò non toglie, ad ogni modo, che vi sia un'evidente situazione di ristrettezza economica, motivo per il quale infatti la CARP aveva già ridotto nel 2019, giusta l'art. 425 CPP, le proprie spese di procedura. Benché poi, come osservano le autorità precedenti, non vi siano elementi che permettano di escludere a priori un miglioramento futuro della sua situazione economica, va allo stesso tempo considerato che l'insorgente ha oggi 54 anni ed è in assistenza già da almeno quattro anni, per cui uno sviluppo positivo delle sue finanze appare quantomeno poco probabile, soprattutto viste le numerose e ingenti esecuzioni a suo carico. Dall'analisi dell'estratto del registro delle esecuzioni emerge poi che da settembre 2019, data della prima condanna, sono stati emessi ulteriori attestati di carenza beni per oltre fr. 17'000.- (già presenti al momento della decisione dell'UIPA) e opposizioni a crediti per più di fr. 14'000.-. Nonostante la situazione economica dell'insorgente sia stata considerata al momento delle decisioni di merito, sia espressamente dalla CARP (cfr. consid. 9 della sentenza del 23 settembre 2019) sia dalla Pretura penale che - esperito il dibattimento - ha comunque fissato degli importi che si avvicinano ai minimi previsti dalla LTG, e benché vi sia stato un lieve aumento delle prestazioni assistenziali, si può in specie ritenere che la già precaria condizione economica della ricorrente si è ulteriormente aggravata dopo la fissazione delle spese procedurali qui in esame e che, in siffatte circostanze, l'imposizione di un ennesimo onere - anche considerando una possibile dilazione di pagamento - appare particolarmente gravosa. Seppur vero infine che lo Stato non può rinunciare con troppa facilità ad incassare le spese giudiziarie, va in definitiva altresì tenuto conto delle reali possibilità di incasso, anche solo rateali, e dei costi che questo comporta per l'ente pubblico ( Arnold , op. cit. pag. 200). In specie, considerata l'esposizione debitoria e tenuto conto che la ricorrente, nullatenente, è a beneficio di prestazioni assistenziali, la riscossione del debito in parola appare quantomeno poco verosimile e sicuramente dispendiosa per lo Stato (dall'estratto delle esecuzioni si evince che crediti a favore dell'UIPA per circa fr. 1'500.- sono sfociati, tra il 2017 e il 2020, in attestati di carenza beni). A fronte dei motivi esposti dunque, considerata la difficile situazione finanziaria della ricorrente e il peggioramento intervenuto dopo l'emanazione dei giudizi penali, si giustifica in specie di concedere il condono richiesto. 5. 5.1. Stante quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione dipartimentale, così come quella governativa che la tutela, devono essere annullate. 5.2. Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAm); la domanda di assistenza giudiziaria è invece priva d'oggetto. Nessuna indennità per ripetibili può inoltre essere riconosciuta alla ricorrente, la quale non è patrocinata da un legale (art. 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è accolto . Di conseguenza: 1.1. la decisione del 4 maggio 2022 del Consiglio di Stato e la decisione del 1° dicembre 2020 dell'UIPA sono annullate; 1.2. gli atti sono rinviati all'UIPA per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera